



Città di Chioggia *città d'arte*

SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI LEGALI / Servizio Commercio

Rione Duomo (Calle S. Cristoforo) n.264 Palazzo Morari

Tel. - Fax 041 5534962

Il Dirigente: Dott. Michele Tiozzo
Resp. del Procedimento e Istruttoria: D.ssa Sara Monaro
Resp. Istruttoria Amm.va: Nicoletta Bergamasco

AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO n. 4468

IL DIRIGENTE

Vista la domanda del 18/05/2018 prot. n. 24702, presentata dalla Sig.ra Ietri Laura, nata a _____ il _____/_____/_____, residente in _____, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta TAFAT S.R.L., con sede legale in Chioggia (VE) Vicolo Sambuco n. 1, C.F.03667900280, diretta ad ottenere il rilascio della licenza di intrattenimento musicale presso lo stabilimento balneare sito in Chioggia(VE), Lungomare Adriatico lato sud all'insegna "Sand" (concessioni nn. 27/2005 e 13/2008);

Preso atto del parere favorevole di fattibilità sulle manifestazioni espresso, ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/31, dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) nella seduta tenutasi in data 06/07/2017 (verbale n. 3/2017), nonché l'esito del sopralluogo della Stessa avvenuto in pari data;

atteso che la Giunta Comunale:

- con Deliberazione n. 165 del 28/05/2010, ha fornito un indirizzo di carattere generale ed operativo ai Dirigenti ed ai Servizi competenti per quanto concerne lo svolgimento di intrattenimenti musicali e danzanti presso stabilimenti balneari e pubblici esercizi, nonché delle attività di sale da ballo insistenti nel territorio;
- con Deliberazione n. 126 del 30/05/2012, ha definito un indirizzo specifico per le attività suindicate situate nel Lungomare Adriatico e nelle aree limitrofe;

preso atto:

- della documentazione tecnica prodotta;
- del parere reso in merito dal Comando Polizia Locale – Servizio Polizia Commerciale in data 23/05/2018 prot. n. 25552;

dato atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione Amministrazione-Provvedimenti/Autorizzazioni e Concessioni del presente provvedimento in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;

visto il decreto del sindaco n. 21/2018 con il quale è stata attribuita al Dott. Michele Tiozzo la responsabilità del Servizio Commercio;

dato atto che Responsabile del procedimento e dell'istruttoria per il presente provvedimento è la Dott.ssa Sara Monaro

visti gli articoli 68, 69, 71, 80 e 103 del R.D. 18/06/31 n.773;

visto il Regolamento per l'esecuzione del detto T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

vista la legge quadro sull'inquinamento acustico del 26/10/95 n. 447;

visti gli artt. 3,4 e 5 del D.P.C.M. 16/04/99 n. 215;

visto l'art. 19, primo comma, n. 5 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni di cui agli artt. 68 e 69 del T.U. Delle leggi di P.S. prima richiamato;

visto il decreto legislativo 18/08/00 n. 267;



Città di Chioggia *città d'arte*

AUTORIZZA

la Sig.ra Ietri Laura, come meglio sopra generalizzata, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta TAFAT S.R.L., con sede legale in Chioggia (VE) Vicolo Sambuco n. 1, C.F. 03667900280, a tenere manifestazioni di pubblico spettacolo dalle ore 20.00 alle ore 00,30 dopo la mezzanotte, presso un'area precisamente individuata dello Stabilimento Balneare sito in Chioggia, Lungomare Adriatico lato sud all'insegna "Sand", nella stagione estiva 2018 (concessioni nn. 27/2005 e 13/2008) per una capienza massima complessiva di 950 persone, e sino alle ore 03.00 dopo la mezzanotte nello spazio immediatamente adiacente al pubblico esercizio "Sand" (lato sud) per una capienza massima di 150 persone, sotto la stretta osservanza delle leggi, regolamenti, e le norme contenute nel Tit. III° - Cap. I° del R.D. 18/06/31 n.773 e nel Tit. III° paragrafo 14° del relativo Regolamento d'esecuzione, nonché delle eventuali particolari e peculiari prescrizioni imposte dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo nella seduta del 06/07/2017 ed in occasione del sopralluogo avvenuto in pari data.

Per l'esercizio della presente licenza si richiama l'obbligo del rispetto delle norme tecniche di attuazione relative alla "Classificazione acustica del territorio comunale di Chioggia", approvata con delibera della Giunta Comunale n.148 del 28/03/2003, "La disciplina di attività rumorose" approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.132 del 22/12/04, nonché delibera della Giunta Municipale del 24/06/08 n.203, modificata dalla deliberazione n.260 del 30/07/09.

Ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 16/04/99 n.215, dovrà essere conservata presso il locale ed esibita, su richiesta, alle autorità di controllo, apposita dichiarazione sostitutiva del gestore, relativa all'idoneità degli impianti elettroacustici, corredata da relazione del tecnico competente in acustica.

Per l'esercizio della presente licenza si richiama l'obbligo del rispetto della seguente normativa:

- norme tecniche di attuazione relative alla "Classificazione acustica del territorio comunale di Chioggia", approvata con delibera della Giunta Comunale n.148 del 28/03/2003;
- regolamento comunale "La disciplina di attività rumorose", approvato con delibera del Consiglio Comunale n.132 del 22/12/2004;
- deliberazione della Giunta Comunale n.165 del 28/05/2010 "Disciplina dello svolgimento di intrattenimenti musicali e danzanti presso stabilimenti balneari e pubblici esercizi, nonché delle attività di sale da ballo insistenti nel territorio comunale. Atto di indirizzo";
- deliberazione della Giunta Comunale n.126 del 30/05/2012 "Svolgimento delle attività di intrattenimento musicale e danzante. Atto di indirizzo".

Le casse acustiche dovranno essere poste rivolte verso il mare o dovranno essere adottati sistemi di diffusione che ottengono lo stesso effetto di moderare l'emissione e l'immissione sonora nell'ambiente circostante.

Dovrà infatti essere adottato ogni accorgimento possibile per limitare i rumori, riservandosi la facoltà di effettuare o di richiedere all'ARPAV Prov. di Venezia, in ogni momento, dei controlli fonometrici presso l'area in questione ed eventualmente di modificare o limitare i livelli sonori, fino alla sospensione della manifestazione.

Dovranno essere adottate tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire il rispetto assoluto della quiete pubblica per tutta la durata della manifestazione.

Ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 16/04/1999 n.215, dovrà essere conservata presso il locale ed esibita, su richiesta, alle autorità di controllo, apposita dichiarazione sostitutiva del gestore, relativa all'idoneità degli impianti elettroacustici, corredata da relazione del tecnico competente in acustica.

In caso di forte perturbazione la manifestazione dovrà immediatamente essere sospesa.

Si dà atto che:



Città di Chioggia *città d'arte*

- i dati e/o informazioni di cui al presente provvedimento verranno pubblicati nel sito web del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013;
- la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto delle tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’albo destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 della L. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.

La validità della presente autorizzazione risulta rigorosamente subordinata all’acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari direttamente da parte dei Servizi e degli Enti preposti, di qualsivoglia natura.

La presente licenza è valida, esclusivamente per il luogo e i tempi indicati, sotto la stretta osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia ed è sempre revocabile per abuso del titolare o per ragioni d’ordine o di pubblica sicurezza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal suo rilascio.

Chioggia, il 29 MAG. 2018



IL DIRIGENTE
Dott. Michele Tiozzo